



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11/02/2019

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 2018, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N.360. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2019 il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Vice Sindaco
X	DIONI STEFANO	Consigliere
X	PICCINELLI DANIELA	Consigliere
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
	AGNELLI ROBERTO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
	MONTANARI SIMONE	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FILIPPINI LUIGI	Consigliere
X	BICELLI ALBAROSA	Consigliere
X	FREGONI ADRIANA	Consigliere
X	SCALVINI GUGLIELMO	Consigliere

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. Salvatore Labianca.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2019 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) 2018, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 SETTEMBRE 1998, N.360. ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante la facoltà di istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove si dispone che i Comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO CHE:

- il 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000 dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il 1° comma dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 dispone, ordinariamente, che il bilancio di previsione debba essere deliberato dagli enti locali entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri costituzionali di progressività che informano il sistema stesso:

- ✓ il Comune può stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni stabiliti dalla legge statale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, rispettando il principio della progressività;
- ✓ la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF che il Comune può stabilire ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 360/1998 deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta; superata la soglia di esenzione, l'addizionale si applica al reddito complessivo;

CONSIDERATO CHE, a norma dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998, l'aliquota massima dell'addizionale comunale all'IRPEF è lo 0,80%;

VISTA la deliberazione consiliare n. 17 del 16.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata istituita l'addizionale comunale all'IRPEF ed approvato il relativo Regolamento di applicazione;

RILEVATO CHE:

- con deliberazione consiliare n. 17 del 16 giugno 2011 venne fissata l'aliquota unica per il 2011 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,20% senza alcuna soglia di esenzione;
- con deliberazione consiliare n. 08 del 28 giugno 2012 venne fissata l'aliquota unica per il 2012 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,50%;
- con deliberazione consiliare n. 18 del 09 settembre 2013 venne confermata l'aliquota unica per il 2013 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,50%;

- con deliberazione consiliare n. 32 del 31 luglio 2014 con la quale venne stabilita la soglia di esenzione per redditi fino ad euro 10.000,00 ed incrementata l'aliquota ordinaria unica dell'addizionale comunale all'IRPEF dallo 0,50% allo 0,80% per l'anno 2014;
- con deliberazione consiliare n. 22 del 20 luglio 2015 venne confermata l'aliquota unica, e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00, dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per l'anno 2015;
- con deliberazione consiliare n. 59 del 23 dicembre 2015 venne confermata l'aliquota unica e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00 dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,80% per l'anno 2016;
- con deliberazione consiliare n. 11 del 31 gennaio 2017 venne ridotta l'aliquota unica, dell'addizionale comunale all'IRPEF **dallo 0,80% allo 0,75%** per l'anno 2017, confermando invece la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00;
- con deliberazione consiliare n. 54 del 20 dicembre 2017 venne confermata l'aliquota unica nella misura **dello 0,75%** e la soglia di esenzione fino ad euro 10.000,00 dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2018;

TENUTO CONTO CHE, pur nella consapevolezza della persistente difficile fase economica che stanno vivendo le famiglie italiane al fine di garantire sia l'equilibrio di bilancio che il finanziamento dell'erogazione dei servizi fondamentali ai cittadini, si ritiene di confermare, per l'anno 2019, sia l'aliquota unica dello **0,75%** dell'addizionale Comunale all'IRPEF, che la **soglia di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori ad €. 10.000,00**, di cui al D.lgs. n. 360/1998;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, la delibera consiliare di modifica dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, a condizione che la pubblicazione sul sito avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera stessa afferisce;

VISTO il regolamento attuativo dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento Servizi economico-finanziari, dott. Marcello Quecchia, ai sensi dell'art. 49 – I comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO:

- ✓ lo statuto comunale;
- ✓ il regolamento di contabilità;
- ✓ il regolamento generale sulle entrate comunali;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa, Filippini Luigi e Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza "Per Nuvolera"), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI CONFERMARE per l'anno d'imposta 2019, l'aliquota unica di compartecipazione all'imposta sulle redditi delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nella misura dello **0,75%** ;

2) DI CONFERMARE per l'anno 2019 il limite di esenzione dall'imposizione per i redditi pari od inferiori ad Euro 10.000,00, introdotto nell'esercizio 2014 con proprio atto n. 32 del 31.07.2014 ai sensi del D.Lgs. 360/1998;

3) DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 e del 16° comma dell'art. 53 della legge n. 388/2000, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui al punto 1), pari allo **0,75%**, entra in vigore dal 1° gennaio 2019.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 4 (Fregoni Adriana, Bicelli Alba Rosa, Filippini Luigi e Scalvini Guglielmo del gruppo di minoranza "Per Nuvolera"), astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Labianca